

Avviso ai litiganti

Autonomi senza Irap solo provando l'assenza di autonoma organizzazione

10 Settembre 2010

Spetta al contribuente che chiede il rimborso dell'imposta ritenuta indebita dimostrare la non sussistenza delle condizioni di applicabilità

SINTESI: In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al DPR n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003), e all'art. 53, comma 1, del medesimo DPR (nella versione vigente dal 1° gennaio 2004) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

Ordinanza n. 18704 del 13 agosto 2010 (udienza del 9 giugno 2010)

Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. D'Alessandro

IRAP - Lavoratori autonomi - Assenza di autonoma organizzazione - Istanza di rimborso - Onere della prova a carico del contribuente

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/autonomi-senza-irap-solo-provando-lassenza-autonoma>